

Pubblicato il 19/10/2018

N. 01462/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2018 REG.RIC.

 l o g o

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 301 del 2018, proposto da
Ing. Marzio Giannoni e C. S.A.S di Marzio Giannoni, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco
Gaetano Scoca, Alessandro Gigli, Diego Altamura, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio
dell'avv.to Diego Altamura in Salerno, via S. Felice n. 6 - P.Co Milara;

contro

Comune di Bagnoli Irpino, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Licia
Polizio in Salerno, via Roma, 112;

Comune di Bagnoli Irpino, Servizio Edilizia, Patrimonio e Tecnico
Manutentivo non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Margi S.a.s. di Pasquale Giuseppe, Lucia Rosiello, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio
Moscariello, Assuntina Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da

parte in cui ha disposto lo sgombero coattivo dei beni non rientranti nel demanio comunale e non gravati da usi civici, in quanto di esclusiva proprietà della società ricorrente.

Tutti i restanti motivi di gravame, al pari delle ulteriori domande proposte, devono essere respinti.

5.- Venendo alle spese di giudizio, quest'ultime, al pari degli oneri della espletata verifica, seguono la maggiore soccombenza della società ricorrente e della società interventrice.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata nei predetti limiti;

Respinge tutte le restanti domande della società ricorrente e degli interventori;
Condanna la società ricorrente e gli interventori, in solido tra loro, al pagamento nei confronti del Comune resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge;

Dispone che le spese per la verifica, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre oneri accessori se dovuti, siano definitivamente poste, in solido, a carico delle medesime parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Angela Fontana, Primo Referendario

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabio Maffei

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio